

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2646}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 7 gennaio 1974

Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Riserva allo Stato e alle Regioni dei servizi di radiodiffusione e telediffusione).

I servizi di radiodiffusione e di telediffusione, circolare e via cavo, sono riservati, a norma dell'articolo 43 della Costituzione, in quanto servizi pubblici essenziali, allo Stato e alle regioni, i quali li esercitano mediante organismi o enti pubblici disciplinati dalla legge, in modo da assicurare il progresso culturale del paese nonché il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali all'informazione e alla diffusione del pensiero con i mezzi radiotelevisivi.

ART. 2.

(Costituzione dell'ente RAI-Radiotelevisione italiana).

È istituito l'ente « Rai-Radiotelevisione italiana », al quale è affidato nel territorio nazionale il servizio di radiodiffusione circo-

lare e di telediffusione circolare, secondo le norme della presente legge.

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

ART. 3.

(Partecipazione dell'ente a società).

L'ente non può promuovere la costituzione di società né assumere o mantenere partecipazioni, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'articolo 30, e salva, previa autorizzazione della Commissione parlamentare di vigilanza, la possibilità di promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in società aventi come oggetto esclusivo attività direttamente inerenti agli aspetti tecnici della produzione e diffusione radiotelevisiva.

L'ente può emettere obbligazioni, previo parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, entro i limiti e le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 4.

(Organi dell'ente).

Sono organi dell'ente:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) i Comitati regionali;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 5.

(Composizione del Consiglio direttivo).

Il Consiglio direttivo è formato da:

- a) quattro membri eletti dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- b) quattro membri eletti dal Senato della Repubblica a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- c) due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri;

d) dieci membri eletti dai consigli regionali, fra cui almeno uno appartenente ad una regione a statuto speciale la cui popolazione comprenda una minoranza linguistica. A tal fine ciascun consiglio regionale elegge nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tre delegati. L'assemblea dei delegati regionali elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, i dieci membri del Consiglio direttivo;

e) tre membri eletti dai dipendenti dell'ente.

La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con le cariche di parlamentare e di consigliere regionale; i membri del Consiglio direttivo sono inoltre soggetti a tutte le incompatibilità stabilite per i parlamentari.

I membri del Consiglio direttivo che fossero dipendenti dell'ente sono collocati di diritto in posizione di aspettativa per la durata della carica. Gli altri membri del Consiglio direttivo non possono avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con l'ente durante la loro permanenza nella carica e nel quinquennio successivo.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 6.

(*Il Presidente*).

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, un presidente, che lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne coordina l'attività.

Il presidente del Consiglio direttivo dura in carica due anni e mezzo e non è immediatamente rieleggibile.

ART. 7.

(*Funzioni del Consiglio direttivo*).

Il Consiglio direttivo:

a) determina le direttive generali dell'attività dell'ente;

b) nomina i direttori delle unità di produzione, delle redazioni giornalistiche e dei servizi comuni;

c) delibera, sentiti i dipendenti dell'ente, i regolamenti interni per i servizi ed il personale dell'ente:

d) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'ente e presiede alla gestione finanziaria dell'ente medesimo;

e) adotta il piano di massima annuale e il piano operativo trimestrale dei programmi sulla base delle proposte formulate dai comitati regionali e dalle unità di produzione e ripartisce i tempi di trasmissione tra le singole unità di produzione.

Per lo svolgimento di tali compiti il Consiglio direttivo si avvale dei gruppi di lavoro costituiti anche con la partecipazione di esperti esterni e di rappresentanti di associazioni sociali e culturali.

ART. 8.

(Comitati regionali).

In ciascuna regione è costituito un comitato regionale dell'ente.

La legge regionale disciplina, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato regionale.

I comitati regionali sovrintendono alla elaborazione e alla realizzazione di programmi destinati a diffusione locale, nei tempi fissati e nell'ambito degli stanziamenti di spesa stabiliti dal Consiglio direttivo.

I comitati regionali provvedono altresì alla elaborazione di programmi destinati a diffusione nazionale, e sovrintendono alla loro realizzazione.

Il tempo destinato ai programmi cui sovrintendono i comitati regionali non può essere inferiore, in ciascun trimestre, a un terzo del totale del tempo di trasmissione.

I comitati regionali, in base ad intese stipulate fra i competenti organi delle regioni, stabiliscono forme di coordinamento e di collaborazione organica fra di loro per la realizzazione di programmi destinati a diffusione interregionale o nazionale.

I comitati regionali si avvalgono, per la realizzazione dei programmi cui essi sovrintendono, delle unità di produzione e delle redazioni giornalistiche dell'ente, in base a criteri stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le regioni possono con legge assegnare fondi per la realizzazione dei programmi cui sovrintendono i comitati regionali, in aggiunta a quelli stanziati dal Consiglio direttivo.

ART. 9.

(Unità di produzione e redazioni giornalistiche).

La ideazione e la realizzazione dei programmi sono affidate ad unità di produzione costituite presso la sede centrale e presso le sedi regionali dell'ente. Esse operano in modo autonomo nell'ambito delle direttive e delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo e dai comitati regionali, amministrando un proprio bilancio stabilito dal Consiglio direttivo nell'ambito del bilancio dell'ente.

I servizi di informazione sono affidati a redazioni giornalistiche, aventi sede a Roma e presso le sedi regionali dell'ente, e operanti ciascuna in modo autonomo.

Ciascuna unità di produzione e redazione giornalistica opera con criteri di collegialità ed è coordinata da un direttore nominato dal Consiglio direttivo e responsabile solo di fronte a questo.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da un membro designato dalla Commissione parlamentare di vigilanza che lo presiede, da due membri designati dal Ministro del tesoro, e da due membri eletti dai dipendenti dell'ente.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica cinque anni e non sono immediatamente confermabili.

I membri del collegio dei revisori, se sono dipendenti dell'ente, sono collocati di diritto in posizione di aspettativa per la durata della carica. Essi non possono avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con l'ente per la durata della carica e per il quinquennio successivo.

Il collegio dei revisori esercita il controllo a posteriori sulla gestione amministrativa dell'ente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11. La Corte dei conti partecipa al controllo sulla gestione dell'ente secondo le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 11.

(Gestione amministrativa e contabile).

L'ente non è soggetto all'osservanza delle norme che disciplinano la contabilità generale dello Stato.

Con apposito regolamento, da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, verranno stabilite le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'ente, verranno definite le relative competenze e responsabilità, nonché le forme e le modalità del controllo sulla gestione, in modo da assicurare l'efficienza e l'economicità della conduzione aziendale, e da garantire ampia autonomia di decisione ai dirigenti preposti alle unità di produzione, alle redazioni giornalistiche e ai servizi comuni.

ART. 12.

(Commissione parlamentare di vigilanza).

È istituita una Commissione parlamentare per l'alta vigilanza sull'ente.

La commissione è composta di trenta membri nominati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari in relazione alla consistenza dei gruppi stessi.

La commissione resta in carica per l'intera legislatura, esercitando le sue funzioni fino alla prima riunione delle nuove Camere.

Per il suo funzionamento essa emana norme interne d'intesa con le presidenze delle due Camere.

La commissione parlamentare vigila in particolare sulla indipendenza politica e sulla completezza informativa delle trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché sul rispetto del diritto di accesso nei termini di cui all'articolo 20.

Al fine dei suoi compiti di alta vigilanza la commissione riceve semestralmente dall'ente ed esamina una relazione sull'attività svolta dall'ente medesimo; può chiedere direttamente all'ente atti e documenti e può convocare davanti a sé i componenti degli organi dell'ente e i dipendenti dell'ente stesso.

La commissione riferisce periodicamente, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alle Camere sui risultati della vigilanza esplicata, comunica alle Camere i propri rilievi sull'attività dell'ente e propone eventuali modifiche

alla legislazione in vigore concernente i servizi radiotelevisivi.

La commissione, a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, può disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'ente in caso di impossibilità di funzionamento o di ripetute violazioni di leggi o di regolamenti.

ART. 13.

(Vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici).

La vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici è affidata al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

TITOLO III

ENTRATA DELL'ENTE

ART. 14.

(Entrata dell'ente).

Le entrate dell'ente sono costituite da:

a) canoni di abbonamento, nella misura stabilita dalla legge;

b) proventi della pubblicità radiofonica e televisiva;

c) un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

d) rendite derivanti dall'impiego di beni e capitali nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge;

e) proventi derivanti da prestazioni connesse alle sue attività istituzionali, nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge.

L'ente deve investire il fondo di riserva in titoli di Stato o in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico.

ART. 15.

(Pubblicità commerciale).

Il tempo dedicato dall'ente alle trasmissioni pubblicitarie non può superare, in ciascuna giornata, il 4 per cento del tempo globalmente impiegato per le trasmissioni.

È istituito un Comitato di controllo sulla pubblicità, che ha il compito di vigilare sul contenuto dei messaggi pubblicitari, anche in rapporto alle direttive della programmazione economica nazionale, nonché sul tempo e sulle modalità delle trasmissioni pubblicitarie.

Il Comitato di cui al precedente comma è composto da cinque membri designati dalla

Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere del Comitato è vincolante.

L'ente stabilisce direttamente i rapporti con le ditte o gli enti finanziatori.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ENTE

ART. 16.

(Personale dell'ente).

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ente è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale, salvo quanto disposto nei commi seguenti; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le modalità per l'assunzione del personale sono stabilite in apposito regolamento, da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da garantire, anche col concorso di organismi esterni all'ente, controlli obiettivi sulle competenze e capacità professionali, e la conformità alle esigenze effettive dell'organizzazione e dell'attività dell'ente.

I provvedimenti di rimozione o trasferimento dei direttori delle unità di produzione, dei direttori delle redazioni giornalistiche e dei direttori dei servizi comuni devono essere deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Consiglio direttivo disciplina in apposito regolamento, sottoposto all'approvazione della Commissione parlamentare di vigilanza, le condizioni e le modalità con cui l'ente può avvalersi di collaboratori esterni.

TITOLO V

MODALITÀ DELL'INFORMAZIONE

ART. 17.

(Indicazioni dell'identità degli autori dei servizi).

Nelle trasmissioni delle notizie, dei servizi informativi e dei commenti è sempre indicata

l'identità del giornalista o dei giornalisti che hanno realizzato il servizio; sono altresì indicate le fonti, ogniqualvolta sia possibile.

ART. 18.

(Acquisizione delle notizie).

Nei limiti imposti dalla tutela dei segreti consentita dalla Costituzione, l'ente provvede direttamente ad acquisire da ogni fonte idonea le notizie e i dati occorrenti per le trasmissioni.

Il Governo e gli altri organi dello Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire all'ente, quando ne siano richiesti, le notizie e i documenti non coperti da segreto.

Nel caso che il soggetto richiesto di fornire notizie o documenti opponga il segreto, salvo il ricorso in sede giurisdizionale, l'ente informa la Commissione parlamentare di vigilanza.

Quando le riunioni degli organi dello Stato e degli enti di cui al secondo comma sono pubbliche, l'ente può effettuare le riprese dirette delle riunioni medesime, con le modalità stabilite d'intesa con gli organi interessati.

TITOLO VI

ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO

ART. 19.

(Archivi dell'ente).

Le notizie e i dati raccolti debbono essere classificati e archiviati a cura dell'ente con criteri che ne rendano facile la reperibilità.

Tutti i programmi e i servizi realizzati, nonché le trasmissioni effettuate, devono essere registrati, classificati e conservati negli archivi dell'ente.

Chiunque può prendere visione ed ottenere copia degli atti, delle notizie e dei dati esistenti nell'archivio dell'ente, nonché ascoltare ed ottenere la riproduzione delle registrazioni esistenti e non destinate ad essere trasmesse per la prima volta, salvi i diritti d'autore.

Un regolamento deliberato dal Consiglio direttivo disciplina le modalità di funzionamento del servizio archivio, fissando anche le spese a carico degli utenti per la sua utilizzazione.

ART. 20.

(*Diritto di accesso*).

L'ente è tenuto ad assicurare l'accesso, in condizioni di uguaglianza, all'uso del mezzo radiotelevisivo, sia per la diffusione circolare sia per quella via cavo, da parte delle organizzazioni politiche, sociali, religiose e culturali che ne facciano richiesta.

A tal fine, all'inizio di ogni anno il Consiglio direttivo determina il piano di massima dei tempi di trasmissione radiofonica e televisiva, a diffusione nazionale e locale, da riservare alle organizzazioni di cui al primo comma.

Le domande di accesso al mezzo radiotelevisivo debbono essere accompagnate dall'indicazione del contenuto della trasmissione che si intende realizzare, del tempo richiesto e dei mezzi tecnici e finanziari che si prevede di impiegare.

All'inizio di ogni trimestre il Consiglio direttivo, per quanto riguarda le trasmissioni a diffusione nazionale, e i Comitati regionali, per quanto riguarda le trasmissioni a diffusione locale, provvedono all'assegnazione dei tempi di trasmissione alle organizzazioni richiedenti.

Nel procedere a tale assegnazione si dovrà aver cura:

a) di assicurare un effettivo pluralismo di opinioni nelle trasmissioni effettuate a norma del presente articolo;

b) di garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo di tutte le impostazioni e le correnti ideologiche, religiose, culturali e politiche presenti nel paese;

c) di garantire che sugli argomenti dibattuti possano esprimersi tutte le posizioni eventualmente presenti;

d) di assicurare prioritariamente il diritto di accesso alle organizzazioni che non dispongono direttamente o indirettamente di altri mezzi di diffusione del pensiero;

e) di realizzare una opportuna varietà nei contenuti delle trasmissioni effettuate a norma del presente articolo;

f) di accogliere, ove possibile, in un arco di tempo ragionevole tutte le domande di accesso.

I soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione possono organizzare i programmi in modo autonomo, avvalendosi anche degli impianti tecnici e delle collaborazioni personali che l'ente è tenuto a mettere a disposizione,

a norma del regolamento di cui al successivo comma decimo.

I soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione debbono designare la persona responsabile del programma, consentire la registrazione, l'archiviazione e la riproduzione di questo, salvi i diritti d'autore, nonché collaborare al coordinamento delle proprie trasmissioni con quelle realizzate dall'ente e dagli altri soggetti assegnatari.

I programmi predisposti dai soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione non possono essere assoggettati ad alcuna forma di censura preventiva e di controllo salvo per quanto previsto dal comma seguente. A questi fini il controllo è esercitato dal Consiglio direttivo.

È vietata, nel corso della trasmissione di cui al presente articolo, ogni forma di pubblicità commerciale anche indiretta.

Un regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla sua costituzione ed approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, detta le ulteriori norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 21.

(Trasmissioni in occasione di consultazioni elettorali).

In occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione delle Camere, dei consigli regionali, dei consigli comunali e provinciali, l'ente è tenuto a conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, per quanto riguarda le possibilità di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte dei gruppi politici che presentano liste o candidati.

I gruppi politici ammessi all'uso del mezzo radiotelevisivo utilizzano in modo autonomo il tempo di diffusione loro assegnato e possono avvalersi delle unità di produzione e delle redazioni giornalistiche dell'ente.

ART. 22.

(Ricorso a tutela del diritto di accesso).

Fatta salva la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale, i soggetti che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di un tempo di trasmissione ai sensi dell'articolo 20, ove ritengano che le decisioni degli organi dell'ente siano lesive del loro diritto alla diffusione del

pensiero col mezzo radiotelevisivo, possono ricorrere alla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale si pronuncia entro quindici giorni, formulando eventualmente delle raccomandazioni che sono trasmesse al Consiglio direttivo.

ART. 23.

(Dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali).

L'ente radiotelevisivo ha l'obbligo di trasmettere in ogni tempo i comunicati e le dichiarazioni ufficiali delle Camere, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alla trasmissione l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati o dichiarazioni.

Lo stesso obbligo sussiste per la trasmissione a diffusione locale dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali dei consigli e delle giunte regionali su richiesta da essi presentata.

ART. 24.

(Obbligo di rettifica).

L'ente ha l'obbligo di trasmettere le rettifiche delle notizie inesatte o ambigue o contrarie a verità o lesive della dignità su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che può dar luogo a incriminazione penale.

La diffusione delle rettifiche deve avvenire integralmente senza ritardo con le stesse modalità di forma e di tempo della trasmissione contestata.

L'eventuale replica alla rettifica non può essere trasmessa nello stesso giorno.

Sulle contestazioni relative al diritto di rettifica è competente il pretore del luogo dal quale è stata effettuata la trasmissione, il quale decide con procedimento d'urgenza nelle forme dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

ART. 25.

(Responsabilità per le trasmissioni).

L'ente e i soggetti assegnatari di tempi di trasmissione sono responsabili civilmente delle trasmissioni effettuate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La responsabilità penale grava sugli autori dei singoli programmi.

L'ente ed i soggetti assegnatari di tempi di trasmissioni hanno l'obbligo di far conoscere a chi ne faccia richiesta le generalità dei soggetti responsabili delle trasmissioni.

ART. 26.

(Trasmissioni via cavo).

L'ente realizza altresì trasmissioni radiofoniche e televisive via cavo avvalendosi di reti di cavi di proprietà dello Stato o dell'ente medesimo, nonché utilizzando le reti di cavi di proprietà delle regioni, in base ad apposite convenzioni stipulate con queste ultime.

Le trasmissioni via cavo realizzate dall'ente sono soggette alla disciplina dettata dalla presente legge per il servizio di radio-telediffusione circolare.

Le regioni possono provvedere alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive via cavo, diffuse nel rispettivo territorio, sia avvalendosi di propri impianti di produzione e diffusione, sia avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, degli impianti di proprietà dello Stato e dell'ente Rai-Radiotelevisione italiana.

Le regioni possono stabilire forme di collaborazione fra di loro per la realizzazione e la diffusione in comune delle trasmissioni di cui al terzo comma.

La legge regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina l'impiego diretto da parte della regione dei mezzi di cui al presente articolo, l'esercizio del diritto di accesso, a tali mezzi, nonché le concessioni di uso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

(Diffusione dei programmi esteri).

È consentita alle regioni la collocazione di impianti per la ricezione e la diffusione sul territorio nazionale dei programmi emessi da reti televisive estere gestite da organismi statali, purché senza pregiudizio della normale diffusione dei programmi nazionali, e sotto la vigilanza tecnica del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

ART. 28.

Ai fini della presente legge, e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 8, 9, 18, 23, 26 e 27, le province autonome di Trento e di Bolzano sono in tutto equiparate alle regioni, intendendosi sostituite alla regione Trentino-Alto Adige.

La competenza legislativa di cui agli articoli 8, 2° e ultimo comma e 26, 2° comma, nel Trentino-Alto Adige, spetta alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 29.

(Trasferimento del patrimonio della S.p.A. RAI-Radiotelevisione italiana).

L'intero patrimonio della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., compresi i diritti e le obbligazioni verso terzi e ad eccezione di quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 30, sarà trasferito all'ente « RAI-Radiotelevisione italiana ».

A tal fine lo Stato procederà ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma della Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Agli adempimenti previsti dai commi che precedono sarà provveduto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Trasferimento delle quote azionarie in possesso della S.p.A. RAI-Radiotelevisione italiana).

Sono altresì trasferite all'ente le quote azionarie, in possesso dell'IRI o di qualsiasi società del gruppo IRI, relative alle seguenti società:

a) ERI - Edizioni RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

b) RAI - Corporation italiana Radio TV System;

c) SACIS - Società per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo;

d) TELESPAZIO - Società per azioni per le comunicazioni spaziali.

Le quote azionarie della SIPRA - Società italiana pubblicità S.p.a. - in possesso della S.p.A. RAI-Radiotelevisione italiana sono trasferite all'Istituto per la ricostruzione industriale.